



Corte Sportiva di Appello

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 19/12/2014

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 8

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta dell'11 dicembre 2014, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Luca Di Gregorio	Vice Presidente
Avv. Flaminia Longobardi	componente

ha deliberato, dando lettura del dispositivo, la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo pervenuto in data 02/12/2014, prot. n.9, presentato dalla Junior Rugby Brescia ASD, in persona del Vice Presidente Avv. Francesco Braga per delega di poteri del legale rappresentante *pro tempore* sig.ra Federica Montanarini, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lombardo nella riunione del 26 novembre 2014, comunicato U16/09/GSR, notificata in data 27/11/2014, nei confronti della società ricorrente, in relazione alla gara del 24/11/2014, Junior Rugby Brescia ASD v Cammi Rugby Calvisano s.s.d. ARL relativa al Campionato Maschile under 16 – girone 5..

**FATTO**

Con reclamo in data 01/12/2014, pervenuto in data 02/11/2014, prot. n.9, la Junior Rugby Brescia ASD come sopra rappresentata ha impugnato la decisione assunta nei propri confronti dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lombardia nella riunione del 26 novembre 2014, comunicato U16/09/GSR.

La decisione impugnata aveva sanzionato la Junior Rugby Brescia in relazione alla gara del 24/11/2014, Junior Rugby Brescia ASD v Cammi Rugby Calvisano s.s.d. ARL relativa al Campionato Maschile under 16 – girone 5 per l'infrazione di cui all'art. 29/1, lett. I) del Regolamento di Giustizia, in relazione agli artt. 15, I c. lett. b), 16, lett. b) e 7, lett. a) del Reg. attività sportiva con la perdita della partita con il punteggio di 0 -20 e, a seguito di rettifica, con 4 punti di penalizzazione in classifica, per non aver consentito lo svolgimento della gara non avendo provveduto al tracciamento delle linee del campo entro la mezz'ora susseguente all'orario fissato per l'inizio dell'incontro.

Nel reclamo proposto, Junior Rugby Brescia esponeva, tra l'altro, che la gara fissata originariamente per il giorno 22/11/2014, in data 20/11 era stata differita dalla FIR – CR Lombardo al giorno 24/11/2014 su esplicita richiesta della Cammi Rugby Calvisano cui la stessa Junior Rugby Brescia aveva aderito per mero spirito sportivo. La ricorrente, inoltre, affermava che nella data originariamente fissata per l'incontro il campo era perfettamente agibile e tracciato ed a riprova della ridetta circostanza evidenziava che nella mattina del 23 novembre sullo stesso campo si era disputato un concentramento under 8/10/12. La società ricorrente esponeva, quindi, che verso le ore 16.00 del giorno fissato per l'incontro il Direttore Sportivo della Junior Rugby Brescia, sig. Aldo Bozzoni, avendo appreso dell'indisponibilità per un improvviso attacco influenzale del gestore dell'impianto, si recava sul campo per verificarne la regolarità e constatato che le righe del campo erano quasi completamente sbiadite si attivava immediatamente per porvi rimedio. La società rinvenuta la macchina spruzzatrice non funzionante, e ottenuto il diniego al tracciamento del campo mediante conetti e nastro segnaletico, entro il termine delle 19,00 concesso dall'arbitro poneva in atto vari tentativi per ovviare all'inconveniente ricorrendo, in ultimo, al tracciamento manuale. Tuttavia, poiché alle 19,00 la situazione non era ancora stata risolta l'arbitro decretava l'impossibilità di disputare la partita con conseguente sconfitta a tavolino.

Nello stesso reclamo, in particolare, viene dedotto che la decretazione della sconfitta a tavolino esaurisce l'aspetto sanzionatorio previsto dalle norme regolamentari richiamate e che "l'aggravante" della penalizzazione di 4 punti sia immeritata atteso il comportamento tenuto nella circostanza dalla società che aveva in tutti i modi di porre rimedio ad una emergenza cui avevano concorso elementi fortuiti ed imprevedibili. In termini giuridici la ricorrente, poi, deduceva che l'art. 29, lett. i) debba essere interpretato nel senso che perché si realizzi la fattispecie sanzionata occorre un comportamento doloso identificabile in una condotta preordinata ad interferire con lo svolgimento della gara o con la sua continuazione.

La stessa reclamante su tali presupposti concludeva quindi chiedendo a questa Corte:

*"- in principalità, considerata la mancata pronuncia del Giudice Sportivo Territoriale con riguardo alla sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica e, comunque la valenza attenuante ed esimente dell'atteggiamento e della condotta della società in occasione dell'evento, revocare la sanzione predetta ;*

*- in subordine, considerata la valenza attenuante ed esimente dell'atteggiamento e della condotta della società in occasione dell'evento ridurre la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica.*

Alla camera di consiglio dell'11 dicembre 2014, non avendo fatto richiesta di audizione nessuno compariva per la società ricorrente.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

### MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza annotata dall'arbitro sig. Lanzi nel proprio referto riassumibile nei termini che seguono. Alle 17,30 l'arbitro, giunto allo Stadio Invernizzi di Brescia, faceva presente all'addetto all'arbitro dello Junior Rugby Brescia che "il campo 1 andava tracciato in quanto nessuna linea era visibile". Il referto prosegue evidenziando che alle 18,30, orario in cui avrebbe dovuto iniziare l'incontro, non essendo il campo ancora stato tracciato in quanto, come riferito dall'addetto dello Junior Rugby Brescia all'arbitro, avevano problemi con le attrezzature; venivano quindi concessi dall'arbitro 30 minuti per procedere alla tracciatura. Dallo stesso referto risulta, infine, che alle ore 19,00 il campo non era stato tracciato, cosicchè convocati sul campo i dirigenti e accompagnatori delle squadre, l'arbitro comunicava che "non era possibile dare inizio alla partita in quanto il campo non era tracciato e le linee non visibili".

In via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto dell'arbitro è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

A tal riguardo, si rileva che la società ricorrente neppure contesta il fatto storico così come refertato dall'arbitro, ma si limita a dedurre una serie di circostanze atte a configurare l'assenza di dolo in capo alla società e, comunque, un comportamento avente valenza attenuante della condotta contestata.

Nel merito, il Giudice Sportivo rileva che dai fatti esposti nel referto e dalla mancata contestazione degli stessi risulta sostanzialmente confermato che l'assenza di tracciamento del campo abbia causato il mancato svolgimento della gara decretato dall'arbitro.

A tal proposito occorre considerare che l'art. 29, lett i) ai fini dell'imputabilità della condotta e della realizzazione della fattispecie sanzionata non presuppone l'esistenza del dolo specifico o generico, né prevede alcuna graduazione di responsabilità in base all'elemento soggettivo. Il contenuto precettizio della norma può condensarsi nel principio che la società non deve rendersi responsabile in nessun modo di fatti che in qualsiasi maniera impediscano lo svolgimento della gara.

Del resto l'art 7, comma 1, del Regolamento Attività Sportiva, stabilisce che "nello svolgimento dell'attività sportiva al soggetto affiliato ospitante è fatto obbligo, oltre all'osservanza di quant'altro previsto dalle norme, deliberazioni e decisioni federali di: a) assicurare la regolare effettuazione della gara..." . Pertanto, il mancato assolvimento di tale obbligo determina una presunzione di responsabilità da parte della società ospitante. A termini di regolamento, poi, si osserva che (art. 5, comma 4, Reg.to Attività Sportiva) "la gara deve avere inizio entro trenta minuti dall'ora

programmata". È, quindi, pacifico che il mancato tracciamento del campo entro i trenta minuti dall'ora programmata per l'inizio della gara abbia costituito una causa impeditiva dello svolgimento della stessa. Pertanto, a fronte dell'obbligo sancito dal predetto art. 7, le questioni dedotte dalla società ospitante non appaiono idonee a superare la presunzione di responsabilità, né valgono come circostanze esimenti, atteso che il fatto non è attribuibile al caso fortuito o a forza maggiore, ma anzi con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto essere evitato. È, infatti, evidente che il termine di due ore e mezza trascorso dalla scoperta del problema avrebbe ben potuto consentire di porvi riparo, problema peraltro che avrebbe potuto essere evitato con un più tempestivo controllo e con l'impiego delle ordinarie cautele. Quanto alla sanzione irrogata dei 4 punti di penalizzazione si osserva che essa non costituisce né un'aggravante, né una pena "aggiuntiva", come sostenuto dal ricorrente, ma costituisce, unitamente alla perdita della partita, la sanzione prevista dalla norma e connessa alla violazione del precetto contenuto nell'art. 29, lett. i) del regolamento di giustizia.

**P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 29/1, lett. i), Regolamento di Giustizia, e artt. 5, 7, lett. a), 15 e 16 del Regolamento Attività Sportiva ;
- rigetta il reclamo;
- dispone dispone incamerarsi il contributo funzionale.

Roma, 19 dicembre 2014

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

(Avv. Achille Reali)

